



PERIZIA DI SPESA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA – ALL. 3
Procedura aperta telematica finalizzata all’individuazione di un operatore economico al quale affidare un contratto biennale per i lavori di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

(art. 71 D.Lgs. 36/2023)

CUP: J94E24000040002
CIG: B27B49668D

Progettista:
arch. Filippo Ciaglia

Responsabile Unico del Procedimento:
arch. Filippo Ciaglia



Sommario

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 – Ammontare dell'appalto	4
Articolo 3 – Sedi di espletamento delle attività in oggetto	5
Articolo 4 – Durata dell'appalto	5
Articolo 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto	6
Articolo 7 – Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione	7
Articolo 8 – Modalità di intervento delle manutenzioni straordinarie.....	7
Articolo 9 - Subappalto	7
Articolo 10 – Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa	8
Articolo 11 - Garanzie	8
Articolo 12 – Consegna ed esecuzione dei lavori	9
Articolo 13 – Ordini della direzione dei lavori	9
Articolo 14 – Termine per l'esecuzione dei lavori - Penalità.....	10
Articolo 15 – Caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature	10
Articolo 16 – Modalità di esecuzione	10
Articolo 17 – Prestazioni obbligatorie dell'assuntore	10
Articolo 18 – Responsabilità ed obblighi dell'assuntore	11
Articolo 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	11
Articolo 20 - Inderogabilità dei termini d'esecuzione	12
Articolo 21 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	12
Articolo 22 – Elenco dei Prezzi Unitari – Costi della Sicurezza – Computo Metrico Estimativo.....	12
Articolo 23 – Disposizioni in materia di sicurezza.....	13
Articolo 24 – Contabilità dei lavori	14
Articolo 25 – Anticipazione del prezzo	15
Articolo 26 - Pagamenti.....	15
Articolo 27 – Lavori non previsti.....	15
Articolo 28 – Validità prezzi dell'appalto – Revisione prezzi	15
Articolo 29 – Modifiche e varianti	15
Articolo 30 – Sospensione del contratto	15
Articolo 31 – Risoluzione del contratto	16
Articolo 32 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione	17
Articolo 33 – Verifiche e prove preliminari.....	17
Articolo 34 – Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri	17
Articolo 35 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.	18
Articolo 36 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	19
Articolo 37 - Controversie	19
Articolo 38 – Fallimento dell'Appaltatore.....	20
Articolo 39 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	20
Articolo 40 – Proprietà degli oggetti trovati.....	20
Articolo 41 – Custodia del cantiere	20
Articolo 42 – Cartello di cantiere.....	20



Articolo 43 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone	20
Articolo 44 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione	20
Articolo 45 – Tutela dei lavoratori.....	21
Articolo 46 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori	21
Articolo 47 – Obblighi in materia di contratti pubblici	21
Articolo 48 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa.....	22
Articolo 49 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	22
Articolo 50 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV.....	23
Articolo 51 – Termini per il pagamento delle somme contestate	26
Articolo 52 – Spese contrattuali imposte, tasse	26



Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto prevede lavori per interventi di manutenzione straordinaria edile delle sedi dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, per una durata di 24 mesi.

Nel Computo Metrico Estimativo e nel Capitolato Tecnico allegati alla documentazione di gara è presente un elenco indicativo, ma non esaustivo, delle lavorazioni che potranno essere oggetto del presente appalto.

Articolo 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori e delle forniture ammonta presumibilmente ad euro € 510.000,00 comprensivo dei costi per la sicurezza contrattuali pari € 20.000,00 ed IVA esclusa, non soggetti a ribasso di gara per il periodo di due anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Trattandosi di attività difficilmente prevedibili in maniera esatta, la cifra sopraindicata potrà variare in più od in meno, entro la misura massima del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, e ciò senza che l'appaltatore possa chiedere compensi non contemplati o prezzi diversi da quelli indicati nel relativo Computo metrico e nell'elenco prezzi, a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, od oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

I lavori (ai sensi dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023), sono riconducibili alle seguenti categorie SOA:

CAT. SOA	CLASSE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA	INCIDENZA
OG2	CL. II	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 240.000,00	PREVALENTE	48,979 %
OS6	-	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	€ 150.000,00	SCORPORABILE	20,408 %
OS7	-	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	€ 100.000,00	SCORPORABILE	30,612 %

Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione **SOA OG2 cl. II**, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, per la parte di lavori relativi al "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".
- requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all'art. 28 allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle categorie **OS 6** "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi" e **OS 7** "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica".

La comprova del requisito di cui al secondo punto è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazione SOA.



Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni e delle norme del presente Capitolato e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi, anche successivamente alla scadenza dell'accordo.

La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo complessivo dell'appalto.

Il valore stimato dell'appalto di lavori, comprensivo delle opzioni di proroga, è pari ad € 650.000,00 (Euro seicentocinquantamila/00), come da Quadro Economico.

Articolo 3 – Sedi di espletamento delle attività in oggetto

L'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto dovrà essere eseguito presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto quali:

- Ospedale Busonera, Via Gattamelata 64, 35128 Padova;
- Edificio di Radioterapia, via Giustiniani n. 2 Padova;
- Radioterapia di Padova, Via Giustiniani 2, 35128 Padova;
- Ospedale Maria Teresa di Calcutta, via Albere n. 22 Schiavonia;
- Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, via Carpani n. 7 Castelfranco Veneto;
- Uffici Amministrativi, Piazza Salvemini n. 13 Padova;
- IDMO di Padova, via Gattamelata n. 64, 35128 Padova;

Articolo 4 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita in 730 (settecentotrenta) giorni, per le prestazioni oggetto di appalto, così come previsto dal CSA.

L'Istituto si riserva la facoltà di modifica del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fino al raggiungimento dell'importo complessivo indicato a base d'asta, per far fronte ad eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in corso d'opera nel limite del 20%.

Articolo 5 – Normativa applicabile

Le manutenzioni devono essere realizzate a regola d'arte ed in conformità alle disposizioni del presente Capitolato. Le manutenzioni, inoltre, dovranno essere eseguite in ottemperanza alle norme di legge e tecniche CEI applicabili nel periodo di vigenza del contratto (anche se sopravvenute) ed in particolare dovranno essere conformi:

- alle prescrizioni di Autorità Locali, compresi i VV.F.;
- alle prescrizioni ed indicazioni dell'Ente fornitore di Energia Elettrica;
- alle disposizioni di Legge Decreto Lgs. 81/2008 e D.M. 37/2008 e alle Norme CEI;
- alle Norme UNI-CIG, UNI-TCI;
- tutte le norme in materia di opere pubbliche;

Ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 (già Legge n° 46 del 5/3/1990), nell'ipotesi di nuove installazioni o di interventi di manutenzione straordinaria opportunamente autorizzati, l'impresa installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si riferirà alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma terrà conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.

Tutti i materiali e gli apparecchi eventualmente installati o sostituiti negli interventi di manutenzione straordinaria, all'uopo autorizzati, devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI - UNEL e marchiati IMQ. In particolare, i componenti impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui saranno installati e



devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive e termiche. L'appaltatore dovrà tenere aggiornato il committente circa le scadenze previste per la verifica degli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche (DPR 462/01 art. 4 o art. 6 in caso di impianti con pericolo di esplosione).

La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutte le normative vigenti inerenti la sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) che, direttamente o indirettamente, attengano alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

La ditta aggiudicataria deve inoltre adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, per evitare danni ai beni pubblici e privati. In particolare, la ditta aggiudicataria deve:

- nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al RUP;
- comunicare al RUP il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- garantire l'idoneità professionale del personale impiegato con l'attuazione di piani di controllo della qualificazione e formazione;
- utilizzare personale e mezzi idonei;
- dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro;
- predisporre, ove mancassero, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e della cartellonistica di sicurezza prescritte;
- verificare i rischi esistenti nei luoghi di lavoro, adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive, anche nel caso di attività interferenti;
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
- provvedere al controllo dell'efficienza e dell'idoneità delle apparecchiature e degli utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto e qualificato;
- controllare l'idoneità e l'efficienza dei DPI consegnati ai lavoratori;
- munire il personale di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione.

Per quanto sopra, la Stazione appaltante deve intendersi completamente ed interamente sollevata da ogni responsabilità al riguardo, in particolare per gli eventuali infortuni di operatori o visitatori, cagionati durante le manutenzioni.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto delle opere dei lavori pubblici (D.M. 145 del 19 Aprile 2000) per le parti in vigore per tutto quanto non espressamente disposto nel contratto d'appalto e nel presente Capitolato Speciale.

Si richiama altresì all'osservanza del D.Lgs. 36/2023 e smi e i suoi allegati, nonché dei singoli DM attuativi come previsti nel Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare il DM 04/12/2022 sui Criteri Ambientali Minimi ecc.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità:

- alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate, o che dovessero essere emanate nel corso dell'appalto, dalle competenti autorità in materia di lavori pubblici (ANAC), di materiale da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili;
- ai regolamenti edilizi, d'igiene e della Polizia Urbana del Comune in cui si eseguono i lavori oggetto dell'appalto.

Articolo 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto

In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso di contrasto, tra le norme del Capitolato generale e quelle del CSA, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.



L'interpretazione delle disposizioni del CSA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

Articolo 7 – Oneri ed obblighi della ditta assuntrice in materia di prevenzione ed assicurazione

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie, ecc.), del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico per la Sicurezza" ed all'adempimento di quanto altro disposto dalle vigenti leggi in materia di assegni familiari.

E' tenuto altresì all'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, dei terzi nonché per evitare danni o manomissioni a beni pubblici e privati, ogni più ampia responsabilità, in caso di infortunio o danno, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando sollevate la Committente e la Direzione Lavori.

Lo stesso Appaltatore è pienamente responsabile dei danni alle opere dell'edificio per fatto proprio o dei propri dipendenti.

Articolo 8 – Modalità di intervento delle manutenzioni straordinarie

L'Aggiudicatario garantisce l'esecuzione degli interventi il più rapidamente possibile dei lavori e delle eventuali forniture, in modo che siano ridotti al minimo i disagi.

L'Aggiudicatario pertanto assume l'obbligo di intervenire tempestivamente a seguito di avviso pervenuto all'Appaltatore, da parte del Direttore dei Lavori o in sua assenza da chi ne fa le veci all'interno dell'Ufficio di Direzione Lavori.

L'Aggiudicatario deve definire preventivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto i contatti (telefoni fissi, telefoni cellulari, fax, email) da impiegare per le segnalazioni di interventi urgenti e di emergenze.

La richiesta di pronto intervento dovrà essere inoltrata necessariamente ai contatti appositamente definiti dall'Aggiudicatario.

L'inizio delle attività di ripristino devono iniziare al più entro 12 ore dalla suddetta richiesta.

L'Aggiudicatario dovrà organizzare l'attività in modo da garantire l'esecuzione degli interventi tempestivamente tutto il periodo dell'anno, compresi giorni pre-festivi e festivi, dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Nel caso di interventi di emergenza, in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del guasto, l'Impresa dovrà, comunque, predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i disservizi per l'attività, il personale e gli utenti.

Qualora l'intervento di emergenza richiedano opere di manutenzione straordinaria l'Appaltatore dovrà informare per iscritto (via fax o email) il Direttore dei Lavori, della attività necessarie da mettere in atto.

I lavori fuori orario, derivanti da chiamate straordinarie e di pronto intervento, dovranno essere subordinati alla tariffazione prevista dall'Elenco prezzi allegato al bando.

Per l'esecuzione degli interventi di emergenza l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione una squadra composta da almeno due operai, di cui uno qualificato o specializzato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e per le urgenze.

Le squadre devono essere coordinate dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore e devono essere dimensionate in modo sufficiente all'espletamento delle lavorazioni richieste nell'ordine di intervento, fermo restando la dimensione minima qui riportata.

Le squadre di intervento sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

Articolo 9 - Subappalto

Il subappalto dei lavori sarà regolato dalle disposizioni nazionali vigenti, in particolare dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e smi.

È possibile richiedere il subappalto per le seguenti percentuali:



CAT. SOA	DESCRIZIONE	PERCENTUALE AMMESSA DI SUBAPPALTO
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	50 %
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	100 %
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	100 %

L'affidamento del subappalto dovrà essere preventivamente richiesto alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dalle vigenti norme.

S'intende però che l'autorizzazione dei lavori in subappalto a ditte specializzate in ordine con i requisiti generali e speciali, non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità assunte col presente Capitolato Speciale d'Appalto, essendo unica e sola responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi dei lavori subappaltati e in materia di prevenzione infortuni.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dalla Stazione Appaltante se micro/piccole/medie imprese, dall'Appaltatore se imprese non rientranti nella precedente fattispecie ed è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

- l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
- non è ammesso il subappalto di lavori in subappalto (cosiddetto subappalto «a cascata»);
- non costituiscono subappalto le attività di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice dei contratti che possono configurarsi come subaffidamento;

Articolo 10 – Disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa

La ditta aggiudicataria dovrà assoggettarsi a tutti gli accertamenti ed adempimenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla Legge 55/1990 e smi, dal D.Lgs. 36/2023 e smi e altre norme vigenti in materia, vedasi in particolare il Protocollo di Legalità della Regione Veneto.

Articolo 11 - Garanzie

L'affidatario dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi e con le modalità previste dall'art. 117, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva è svincolata alla scadenza contrattuale, attestata la regolare esecuzione delle opere da parte della D.L. mediante idonea certificazione.

Come previsto dall'articolo 117 comma 10 del Codice degli Appalti, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori da trasmettere essere trasmessa all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

Le somme assicurate devono corrispondere:

- alla Partita 1 – Opere in esecuzione - all'importo di aggiudicazione dei lavori;
- alla Partita 2 – Opere preesistenti - ad € **500.000,00**;
- alla Partita 3 – Demolizione e sgombero - ad € **100.000,00**.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € **1.000.000,00**.



Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 68 del Codice Appalti. la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 68 del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

L'erogazione dell'anticipazione contrattuale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. pari al 20% del valore del contratto è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

Importo garantito pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023.

Articolo 12 – Consegna ed esecuzione dei lavori

Della consegna dei lavori verrà redatto regolare verbale e da tale data decorrerà il termine di durata del contratto.

All'atto della consegna generale dei lavori, l'Appaltatore stesso dovrà dichiarare per iscritto il nome, la professione ed il domicilio del responsabile tecnico incaricato a condurre i lavori per conto dell'esecutore secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di qualifiche tecniche e di ricevere ed eseguire gli ordini del Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto che svolgerà funzione di Direzione Lavori per ogni opera del presente appalto.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata tenendo presente le particolari necessità dei servizi sanitari ed ospedalieri.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto a norma di legge.

Eventuali sospensioni ed interruzioni dei lavori appaltati per motivi inerenti all'attività di diagnosi e cura, svolta dall'Istituto Oncologico Veneto, nonché quelle richieste dai regolamenti urbani e sanitari vigenti, non potranno dar luogo a particolari richieste di danni o rivalse da parte dell'appaltatore.

Articolo 13 – Ordini della direzione dei lavori

L'Appaltatore per il tramite del direttore tecnico di cantiere dovrà recarsi nella sede dell'UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali ogni qualvolta sarà interpellato dalla Direzione Lavori per ricevere indicazioni e precisazioni sull'andamento delle opere, per la firma degli ordini di servizio e per qualsiasi altra richiesta della Direzione Lavori.

Tutti i lavori e richieste di somministrazioni verranno ordinati dalla Direzione Lavori mediante ordini debitamente numerati e firmati che saranno anticipati per mezzo e-mail alla sede dell'Appaltatore.

Resta inteso, comunque, che la Direzione Lavori potrà effettuare anche ordinativi telefonici, salvo successivamente ratificarli come sopra specificato.

Al fine di permettere un regolare recapito degli ordini, l'Appaltatore dovrà, alla consegna dei lavori, rendere noto a questa Stazione Appaltante il preciso indirizzo, il numero telefonico e la mail anche certificata.

Ogni intervento per il quale l'Amministrazione dell'Istituto Oncologico Veneto disponga l'inizio e l'esecuzione immediata anche con carattere di urgenza ed indifferibilità, non darà diritto all'Appaltatore ad alcun compenso straordinario.



Nessun lavoro o fornitura può essere eseguito senza ordine scritto della Direzione Lavori ed in caso contrario resta a carico dell'Appaltatore ogni lavoro eseguito.

Tutti i lavori che non fossero riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori per la loro esecuzione e per i materiali impiegati, dovranno venire immediatamente demoliti dall'Appaltatore e non verranno contabilizzati.

Articolo 14 – Termine per l'esecuzione dei lavori - Penalità

L'ordine scritto di esecuzione dei lavori di cui al secondo comma del precedente articolo 12, porterà, oltre l'indicazione dei lavori e forniture, anche quella dell'edificio nel quale i lavori e le forniture stesse dovranno essere eseguiti ed il tempo fissato dalla Direzione Lavori per la ultimazione delle opere.

In caso di ritardo superiore a cinque giorni nell'esecuzione delle disposizioni impartite, all'Appaltatore sarà addebitata una penalità di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a giudizio insindacabile della Direzione lavori.

Per ogni ordine di servizio dovrà corrispondere un foglio di lavoro e relativa contabilità.

Alla fine di ogni lavoro, l'intera documentazione in originale e la relativa contabilità, redatta dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, rimarrà agli atti presso l'UOSD Servizi Tecnici e Patrimoniali dello IOV-IRCCS.

Articolo 15 – Caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature

I materiali da impiegare nell'esecuzione dei lavori dovranno essere di prima qualità, con campionatura approvata dalla Direzione Lavori prima del loro utilizzo così come disciplinato dal Capitolato tecnico.

Articolo 16 – Modalità di esecuzione

Il Direttore Lavori verificherà, anche a mezzo degli assistenti, l'esecuzione dei lavori che dovranno essere realizzati secondo la buona tecnica di applicazione suggerita dalla casa produttrice del materiale.

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito nel computo metrico estimativo o quanto concordato anche per le vie brevi.

Nulla viene corrisposto economicamente per l'utilizzo dei mezzi di spostamento sul territorio, per il tempo di viaggio presso le varie sedi di intervento, nè per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi.

Atteso che i lavori in argomento dovranno svolgersi in vigenza di attività amministrativa e sanitaria si precisa sin d'ora che la committenza potrà richiedere a codesta ditta di eseguire parte degli interventi anche in orari festivi o serali, senza che la ditta possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta in aggiunta al corrispettivo offerto a riscontro della presente.

Articolo 17 – Prestazioni obbligatorie dell'assuntore

L'Assuntore dovrà provvedere a sua cura e spese e senza diritto a compenso alcuno:

- a) alla fornitura di tutti gli attrezzi individuali di lavoro per i propri operai;
- b) alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale contro infortuni, previsti dalle vigenti leggi;
- c) alla fornitura per l'Ente dei materiali indicati nel presente Capitolato, qualora il Servizio Tecnico lo ritenga necessario;
- d) alla pulizia quotidiana e finale del luogo di lavoro e dei luoghi usati per i lavori;
- e) a trasmettere alla Direzione Lavori tutti i dati statistici inerenti all'impiego della mano d'opera all'ultimo giorno di ogni settimana e ogni volta che venissero richiesti;
- f) alla sostituzione degli operai che non risultassero di gradimento dell'Amministrazione perché a giudizio della Direzione Lavori non idonei e fattivi;
- g) è fatto infine obbligo all'Appaltatore di contattare giornalmente il Servizio Tecnico, anche tramite telefono, per eventuali ordini o comunicazioni.



Articolo 18 – Responsabilità ed obblighi dell'assuntore

L'Assuntore è responsabile della condotta dei lavori nei riguardi della sicurezza e dalla loro esecuzione in conformità alle ordinazioni della Direzione Lavori.

La ditta affidataria dovrà curare le opere in modo da garantirne la perfetta riuscita. Se si verificassero dei danni a cose o persone e fossero state trascurate le prescrizioni necessarie, l'Appaltatore sarà tenuto responsabile, tanto in via civile che penale nel più largo senso di legge, sollevando da ogni spesa e responsabilità tanto l'Amministrazione appaltante, quanto la Direzione Lavori e sarà tenuta al risarcimento di danni.

L'Appaltatore inoltre dovrà osservare le seguenti norme nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle categorie di appartenenza e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura, dimensione, dai ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non si sia accertato presso la Direzione Provinciale del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Articolo 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma.

Il DL potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un programma esecutivo dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento.

Tale programma dovrà:

- a. essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
- b. presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;
- c. consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle relative scadenze;
- d. essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività delle strutture/unità operative socio-sanitarie con le lavorazioni ordinate;
- e. essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.



Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tener conto:

- a. dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dall'art. 40 del Regolamento;
- b. delle condizioni di accesso al cantiere;
- c. delle eventuali difficoltà di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dell'intervento.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza stabilita.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.

Il DL potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall'intervento, ovvero ad eventuali necessità o richieste emerse durante l'esecuzione legate all'erogazione dei servizi socio-sanitari dell'Amministrazione.

Articolo 20 - Inderogabilità dei termini d'esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) L'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal CSA;
- f) Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
- h) Le sospensioni disposte da IOV, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al Contratto o titolari di rapporti contrattuali con IOV, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato a IOV il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Articolo 21 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applica quanto disposto dall'art. 6 del DM 49/2018 e gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato Generale.

Articolo 22 – Elenco dei Prezzi Unitari – Costi della Sicurezza – Computo Metrico Estimativo

I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezzi dei lavori pubblici d'interesse regionale eventualmente corretti in funzione delle attuali condizioni di mercato; laddove mancanti, sono stati introdotti nuovi prezzi supportati da specifiche analisi.



Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, si intendono compresi di tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore previsti dal CSA.

I prezzi relativi alla manodopera riportati del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2024, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 572 del 27/05/2024, sono determinati a partire dal costo elementare della Manodopera individuato nel Settore A "Manodopera" - Divisa per manodopera edile ed impiantistica.

Detto costo è stato poi maggiorato delle seguenti voci:

- del 15 % per spese generali;
- del 10 % per utile d'impresa.

alle quali viene applicato in ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 23 – Disposizioni in materia di sicurezza

La gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'appalto è regolata dall'attuazione del D.Lgs n. 81/2008. In particolare, gli obblighi connessi al contratto d'appalto relativo al presente capitolato speciale sono regolati dall' art.26 del D.Lgs. 81/2008.

L'Operatore economico affidatario consegna almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori il documento Piano Operativo della Sicurezza.

Di seguito vengono elencati in particolare una serie di obblighi applicabili nell'ambito dell'appalto in applicazione di quanto previsto dall' art.26 del D.Lgs 81/2008, con le opportune disposizioni per l'appalto in oggetto.

Ai sensi del Comma 1 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, il Committente Istituto Oncologico Veneto per mezzo del Responsabile dei Lavori con affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'Istituto Oncologico Veneto procede con:

- la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare nell'ambito dell'appalto. In particolare, nell'ambito dell'appalto in oggetto la verifica dovrà essere eseguita con le modalità previste dall'Allegato XVII del D.Lgs 81/2008. In particolare, l'idoneità tecnico professionale dovrà essere valutata previa trasmissione obbligatoria al Committente o al Responsabile dei lavori della seguente documentazione:

a1) Per le Imprese:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/2008;

a2) Per i lavoratori autonomi:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 di macchine,



attrezzature e opere provvisoriale;

- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in corso di validità;

a3) Per i subappalti:

- In caso di subappalto, il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente Punto a1);
- nonché fornisce alle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. In sede di Appalto tali indicazioni sono fornite con la trasmissione del documento D.U.V.R.I.

Ai sensi del c.2 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavori, ivi compresi i subappaltatori:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Ai sensi del c.3 dell'art.26 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ai sensi del c.4 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tali disposizioni specifiche non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Ai sensi del c.5 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai sensi del c.8 dell'art. 26 del D.Lgs n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 24 – Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori sarà effettuata **in parte a corpo e in parte a misura** a seconda del tipo di lavorazione svolta.

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, al netto del ribasso d'asta, previa constatazione della buona esecuzione delle opere e della contabilizzazione in contraddittorio con l'Appaltatore, precisando che detti pagamenti devono essere supportati dalla necessaria documentazione contabile.

Per le prestazioni di manodopera in economia, la contabilizzazione verrà fatta sul tempo effettivo impiegato per la prestazione con esclusione di quello impiegato dalle maestranze per raggiungere il posto di lavoro e da questo a quello della sede dell'Appaltatore.



Articolo 25 – Anticipazione del prezzo

L'anticipazione del prezzo è disciplinata dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 26 - Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati sulla base dei lavori effettivamente eseguiti, previa constatazione della buona esecuzione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore, con SAL ogni **50.000,00** euro di spesa.

I lavori saranno pagati a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura per le lavorazioni effettuate, dopo che la stessa fattura è stata opportunamente liquidata dal Servizio Tecnico dell'Istituto Oncologico Veneto.

Articolo 27 – Lavori non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti secondo le previsioni dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 anche con la determinazione dei nuovi prezzi in analogia al DPR 207/2010 per la relativa componente di validità definita all'art. 226 del D.Lgs 36/2023 e smi, ovvero si procederà in economia con gli operai, mezzi d'opera e materiali forniti dall'Appaltatore a norma del Regolamento stesso.

Articolo 28 – Validità prezzi dell'appalto – Revisione prezzi

La revisione prezzi è regolata dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, comma 3, lettera b) del Codice).

Articolo 29 – Modifiche e varianti

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 120, comma 1 lett. b), c), d) e comma 3 con i limiti stabiliti dal comma 6 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico di progetto, previo accertamento della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l'istituto previste dal citato art. 120.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 30 – Sospensione del contratto

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto d'appalto, il DL anche su segnalazione dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 121 del Codice. La stessa è regolata dall'art. 10 del DM 49/2018.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP come previsto dal comma 2 dell'art. 121 del Codice.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;



- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato da IOV.

L'Appaltatore può inserire le contestazioni in merito alla sospensione sul verbale di sospensione lavori e sul verbale di ripresa lavori secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 10 del DM. 49/2018.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dei lavori ed il DL predisponde il verbale di ripresa lavori che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del DM 49/2018

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 4, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Il risarcimento dovuto per le sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 121 del Codice sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10 comma 2 del DM 49/2018 ¹.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 4 del CSA.

La proroga al termine di ultimazione dei lavori è regolata dall'art. 121, comma 8 del Codice.

Articolo 31 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicate dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

Nel caso che la risoluzione avvenga per colpa della Ditta, per ritardi o per difetti di esecuzione dei lavori, si procederà ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e smi. Ogni maggior costo dei lavori rifatti, comprese le eventuali spese per atti, resta a carico della Ditta, mentre gli eventuali utili restano a favore della Stazione Appaltante.

La risoluzione comporta il pagamento sia dei lavori eseguiti e sia del valore del materiale esistente in cantiere, oltre ad un decimo dell'importo delle opere non eseguite fino ai 4/5.

¹ a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.



Articolo 32 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 12, del Codice.

La cessione dei crediti derivanti dal Contratto non sarà efficace per le somme dovute ai subappaltatori/cottimisti che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/cottimisti nei limiti dei contratti di subappalto autorizzati e per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarità del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all'**art. 53** del CSA.

Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice all'articolo 120, comma 1 lettera d).

Articolo 33 – Verifiche e prove preliminari

Durante lo svolgimento dei lavori e, in ogni caso, prima della dichiarazione della loro ultimazione, l'Amministrazione Appaltante potrà effettuare verifiche e prove preliminari sui materiali impiegati in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e dal D.Lgs. 36/2023.

Dette verifiche e prove preliminari saranno eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti sarà compilato regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine ai risultati ottenuti in quanto non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell'Appaltatore sono state eseguite le modifiche, le aggiunte ed i ripristini necessari.

Tuttavia, malgrado l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari di cui trattasi, l'Appaltatore rimarrà responsabile, anche dopo il collaudo definitivo e sino alla scadenza della prevista garanzia, delle eventuali ulteriori deficienze che avessero a riscontrarsi successivamente alle verifiche e prove medesime.

In particolare, le verifiche e prove preliminari predette potranno consistere:

- nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quanto stabilito e prescritto;
- nel controllo che le lavorazioni e le installazioni siano state effettuate secondo quanto suggerito dalla fabbrica o convenuto;
- in prove di laboratorio, ecc.

Articolo 34 – Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'Appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore, 6 – Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Generale.

L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è obbligato altresì a nominare un "Referente di Cantiere", con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi



titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente **periodo**.

Prima della stipula del Contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del Contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere a IOV la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni (e del Referente di Cantiere). Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata a IOV ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso IOV del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all'Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, ex art. 1 lett. d) del DM 49/2018.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DL, deve essere comunicato al RUP si sensi degli artt. 3 e del DM 49/2018. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Articolo 35 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.

L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla DL, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori che procederà, immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e procederà ad elaborare il certificato di ultimazione dei lavori ordinati. A riguardo si rinvia per analogia a quanto disposto dall'art. 12 del DM 49/2018.

Il termine contrattuale del Contratto è riportato all'**art. 4** del CSA. Al raggiungimento di tale termine il DL procederà all'emissione del certificato generale di ultimazione lavori in analogia a quanto previsto dall'art. 12 del DM 49/2018.

Il DL procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione del Contratto alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigerà il "certificato di ultimazione generale dei lavori" indicato al precedente comma.

Non si procederà all'emissione del "certificato di ultimazione generale dei lavori" nel caso in cui anche per un solo unico intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione generale dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

In sede di sopralluogo verranno rilevati con apposito verbale anche gli eventuali vizi per difformità di costruzione che l'impresa sarà tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine assegnato dal DL.

Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL., comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione generale dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del verbale di ultimazione generale dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale, con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'Appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal CSA.



Articolo 36 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute nella Parte II al Titolo X Capo I e Capo II del Regolamento e dall'art. 116 del Codice.

Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal DL.²

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 237 del Regolamento.

Il certificato di regolare esecuzione riguarderà tutti i lavori ordinati ed eseguiti dall'Appaltatore.

Articolo 37 - Controversie

Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e smi, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al c.1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al c.1.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al c.1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

² Art. 66 comma 2 dlgs 56/2017: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.



Articolo 38 – Fallimento dell’Appaltatore

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.

In caso di fallimento dell’Appaltatore IOV si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall’art 110 del Codice.

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice.

Articolo 39 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà di IOV.

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito concordato con la D.L., a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.

Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto definitivo/esecutivo, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186 del DL.152/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 40 – Proprietà degli oggetti trovati

Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l’articolo 35 del *Capitolato Generale*.

Articolo 41 – Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di IOV e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte di IOV.

Articolo 42 – Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 100 di base e 150 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Articolo 43 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone

Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, danni alle proprietà, si applica quanto previsto dall’art. 11 del DM 49/2018 e per quanto non disciplinato dal Codice civile.

Articolo 44 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore per i difetti di costruzione

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da IOV prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l’Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l’art. 18 del *Capitolato Generale*.



Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, l'organo di collaudo, ovvero la Direzione Lavori, procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.

È fatto salvo il risarcimento del danno subito da IOV nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Articolo 45 – Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- d) è responsabile in rapporto a IOV dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di IOV.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice; In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Articolo 46 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Articolo 47 – Obblighi in materia di contratti pubblici

L'Appaltatore si impegna a comunicare a IOV, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al comma 53, art. 1 Legge 190/2012. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente a IOV ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Il presente Contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione a IOV e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, IOV dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Articolo 48 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a IOV ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresie la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempimento riguardi una sola delle imprese riunite;

Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Articolo 49 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Generale UE 2016/679

L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., con sede legale in Via Gattamelata 64 (di seguito IOV), ai sensi normativa che si occupa della protezione dei dati personali, Regolamento generale UE 2016/679 articoli 13 e 14), in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire precise informazioni sull'utilizzo dei dati personali direttamente forniti in sede di invio della documentazione e occasionalmente forniti da terzi ed è responsabile nei confronti degli interessati del legittimo e corretto uso degli stessi. Inoltre, in adempimento alla citata normativa l'IOV ha nominato Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che è la persona preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (contatto: rdp@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella)

Il trattamento dei dati personali (ivi incluse le foto presenti nei documenti di identità) sarà effettuato esclusivamente per la gestione delle procedure di appalto, e per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto stesso. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale di IOV I.R.C.C.S. coinvolto nel procedimento specificamente autorizzato e delegato al trattamento e soggetti esterni il cui intervento è necessario per adempiere l'obbligazione contrattuale e gli obblighi ad essa annessi, in qualità di Responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza e riservatezza che consenta di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

Il conferimento ed il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o all'esecuzione di misure precontrattuali e per l'adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 6 pa 1, lettere b. e c.), pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure di appalto e di stipulare il contratto.



I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.

I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi. Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea; tale modalità verrà comunque resa in apposita informativa all’interessato.

I dati raccolti e trattati per l’instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l’espletamento degli obblighi di legge e per i relativi obblighi amministrativi, contrattuali contabili e fiscali. I dati personali necessari per l’esecuzione del rapporto contrattuale e per l’adempimento di obblighi di legge vengono forniti direttamente dall’interessato o tramite terzi, in quest’ultimo caso i dati derivano dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dalla consultazione del casellario, dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o dal possesso di tutti i requisiti di carattere generale (di cui all’art. 80 del Codice Appalti), dalla verifica delle condizioni soggettive (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) e dei requisiti speciali, se previsti.

L’Operatore economico potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto Oncologico Veneto per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disagi inerenti i dati personali, nonché per esercitare i diritti previsti al CAPO III DEL Regolamento Generale UE 2016/679 (contatto: rpdp@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella).

Articolo 50 – Rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro oggetto dell’appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell’articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 81/08 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un Contratto misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi.

Ciò premesso si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso IOV comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l’uso di idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale, approvate dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l’intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Deve essere cura dell’Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l’adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell’intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell’Appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l’obbligo della valutazione dei rischi da parte dell’Appaltatore;



In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:

- a. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- b. Predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - dati generali dell'azienda;
 - sintesi dei lavori da eseguire;
 - i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;
 - l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente Procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al Contratto di appalto o d'opera. Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori.

Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di IOV, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.

Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predisporre, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggettare il personale medesimo previo accordo con lo scrivente IOV, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del Contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla a IOV, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il documento con le relative prescrizioni.

Si impegna a segnalare al SPP del Committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.

Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.

Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del Contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori di IOV e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.



In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale di IOV e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
- Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale di IOV e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale di IOV e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale di IOV anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale di IOV, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti di IOV. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di IOV, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi IOV la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari di IOV, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale di IOV, allo scopo incaricato.
- Non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale di IOV, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi di IOV, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione di IOV, in cui le parti interessate (IOV, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.



Si informa pure che IOV ha adottato il “Piano di Emergenza” (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all’interno di IOV.

L’organizzazione aziendale per l’emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.

La gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalla Centrale di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.

Per ogni Unità Operativa di IOV sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell’evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.

Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:

- In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- Non usare l’ascensore ma unicamente le scale.
- Non intervenire sul focolaio d’incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarisi dell’assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- Non riprendere l’attività prima dell’avvenuto controllo/bonifica.

Articolo 51 – Termini per il pagamento delle somme contestate

Ai sensi dell’art. 210, c. 6, del D.Lgs. 36/2023 e smi il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.

Articolo 52 – Spese contrattuali imposte, tasse

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese del Contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del Contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
- b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.

Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del Contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell’Appaltatore.

A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.



Come disciplinato dall'Allegato I.4 "Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto" del D.Lgs. 36/2023 l'affidatario deve, al momento della sottoscrizione del contratto, inviare ricevuta di avvenuto pagamento dell'importo di bollo, pari a € 120,00.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Filippo Ciaglia